



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Al Direttore Generale

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Direzione Nazionale Antimafia

Alle Corti d'Appello

Alle Procure Generali presso le Corti d'Appello

e, per conoscenza,

Al Capo d Gabinetto

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

OGGETTO: Legge 22 settembre 2022, n. 142 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 9 agosto 2022, n. 115.

Accesso dei lavoratori fragili al lavoro in modalità agile.

Si fa seguito all'entrata in vigore della legge 22 settembre 2022, n. 142, che ha convertito con modificazioni il decreto- legge 9 agosto 2022, n. 115.

Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 1, del citato decreto-legge ("All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»"), il diritto allo svolgimento del lavoro agile per i soli soggetti di cui all'art. 26, comma 2 bis,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetti "soggetti fragili")¹, è stato prorogato fino alla fine dell'anno in corso.

Questa proroga della massima tutela offerta dalla normativa emergenziale ha pertanto come destinatari soltanto i soggetti che presentino, per le patologie e le condizioni fisiche indicate dalla legge, specifici profili di fragilità a fronte al rischio di contagio da Covid-19.

Tutte le altre situazioni soggettive restano disciplinate dalla normativa ordinaria a tutela della salute, nonché della igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, e dalla regolamentazione del lavoro agile ordinario di cui alla Circolare di questa Direzione generale del 29 aprile 2022, anche in considerazione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Non risultano invece oggetto di proroga le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria speciale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, di cui all'art. 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertite con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, poi prorogate sino al 31 luglio 2022.

Alla luce delle riflessioni che precedono, i dirigenti amministrativi degli Uffici vorranno verificare, anche eventualmente sentito il medico competente, la compatibilità con il quadro ordinamentale sopra riassunto degli accordi di lavoro agile attualmente in essere, e comunque predisporre tutte le misure organizzative necessarie al fine di salvaguardare la salute dei singoli e della collettività e al tempo stesso la funzionalità dei servizi.

Gli Uffici distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, vorranno cortesemente portare la presente nota a conoscenza degli Uffici giudiziari del Distretto, con preghiera di massima diffusione tra il personale.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Leopizzi

¹ "I lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".